



REGIONE DEL VENETO

*Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
per l'acquisizione di servizi di gestione delle infrastrutture IT e sicurezza
informatica della Regione del Veneto - Giunta regionale*

Codice Gara APPTTEL: **G02766**

CUI: **S80007580279202500028**

SCHEMA DI CONTRATTO



REGIONE DEL VENETO

TRA

Regione del Veneto – Giunta regionale, (in seguito per brevità indicata come “Amministrazione”), con sede legale a Dorsoduro, 3901, Venezia, codice fiscale 80007580279 e partita IVA n. 02392630279, rappresentata dal **dott. Borgo Idelfo**, domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di **Direttore della Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS affidamento servizi e forniture ict** pro tempore, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Decreto

- Stazione Appaltante -**E**

l’Impresa....., con sede legale in
(.....),Via.....
 CAP....., capitale sociale €....., iscritta nel Registro delle Imprese di
 Codice Fiscale n° Partita IVA
 n°....., rappresentata da..... in qualità
 di.....giusti poteri risultanti
 da..... [eventuale, in caso di R.T.I.] in qualità di
 mandataria del RTI costituito con l’impresa con
 sede legale in(.....),Via
C.a.p., iscritta nel Registro delle Imprese di
 con Codice Fiscale n°.....Partita IVA n°
(Mandante) l’impresa
 con sede legale in (.....), Via.....
 CAP..... iscritta nel Registro delle Imprese
 di..... con Codice Fiscale n°
Partita IVA (Mandante) n°.....;

- Appaltatore/Fornitore -di seguito, congiuntamente, le “**Parti**”**PREMESSO CHE**

- con la DGR n. 116 del 10 febbraio 2025, di approvazione del “Programma triennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2025-2027” della Regione del Veneto, è stata inserita nell’ambito della suddetta programmazione, l’acquisizione dei servizi di gestione delle infrastrutture IT e sicurezza informatica della Regione del Veneto - Giunta regionale, avente il CUI: S80007580279202500028;
- la Stazione Appaltante ha approvato con disposizione a firma del Direttore della Direzione ICT, Agenda digitale e SOS affidamento servizi e forniture ict n. del .../.../....., l’indizione della gara per l’acquisizione dei servizi di gestione dell’infrastruttura IT e sicurezza informatica della Regione del Veneto – Giunta regionale da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, co. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per un importo a base d’asta pari ad Euro _____ (IVA al 22% esclusa) e s’intende onnicomprensivo di



REGIONE DEL VENETO

tutti i costi ed oneri, generali. CIG: CUI: S80007580279202500028 - CUP H77H25001220002;

- all'esito dell'anzidetta procedura, è stata disposta dal Direttore della Direzione ICT, Agenda digitale e SOS affidamento servizi e forniture ict, l'aggiudicazione in favore di, comunicata ex art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. a tutti i concorrenti, ivi compreso il predetto Aggiudicatario, con nota del/....../....., prot. n.;
- l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 17 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in data .../.../....., si può procedere alla stipula del relativo Contratto;
- l'Appaltatore conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta in sede di gara, ed in particolare il progetto tecnico e di avere offerto il prezzo di €....., di cui Euro..... la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- (eventuale, in caso di R.T.I.) con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n./..... in data .../.../..... per Dott..... Notaio in....., iscritto al Collegio Notarile di....., le Imprese..... e..... si sono costituite, ai sensi dell'art. 68 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo l'Impresa....., conferendo al legale rappresentante di quest'ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della mandante tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente affidamento, fino all'estinzione di ogni rapporto;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il dott. Idelfo Borgo, Direttore della Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS affidamento servizi e forniture ict;
- il Responsabile unico dell'esecuzione del Contratto (DEC) è l'ing. Paolo Barichello, Direttore della U.O. Sistemi informativi, servizi e tecnologie digitali;
- tutti i predetti atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui al presente Contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto così come l'Allegato 1 (Offerta tecnica) Allegato 2 (Offerta economica), Allegato 3 (Capitolato Speciale d'Appalto), Allegato 4 (Capitolato d'Oneri), Listino prezzi relativo ad ogni singolo prodotto software nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione del Contratto è regolata oltre che da quanto disposto nel medesimo e in tutti i documenti che fanno parte del Contratto:
 - a) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
 - b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c) dal Protocollo di legalità di Regione del Veneto consultabile sul sito internet



REGIONE DEL VENETO

<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>;

- d) dalla direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
 - e) dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
 - f) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i;
 - g) dalla normativa inerente il Codice dell’Amministrazione Digitale e l’Agenda Digitale Europea.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura di confronto competitivo prodotti dall’Amministrazione Contraente, prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura di confronto competitivo prodotti dal Fornitore, ad eccezione delle proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dall’Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

1. L’Amministrazione Contraente affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti e in conformità alle prescrizioni contenute nel Capitolato d’oneri e al Capitolato Speciale d’Appalto nonché alle condizioni ulteriormente migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nell’Offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore in sede di confronto competitivo per l’aggiudicazione del Contratto, nonché alle condizioni e termini previsti nel Contratto:
 - a) **Servizi conduzione operativa sistemi e sicurezza**, intesi quali i servizi ed ogni attività connessa, descritti al paragrafo 5.1 e 5.2 del Capitolato Speciale d’Appalto;
 - b) **Servizi di supporto**, intesi quali i servizi, ed ogni attività connessa, descritti ai paragrafi 5.3 e 5.3.7 del Capitolato Speciale d’Appalto;
 - c) **Servizi di gestione operativa**, intesi quali i servizi, ed ogni attività connessa, descritti al paragrafo 5.4 e successivi del Capitolato Speciale d’Appalto;
 - d) **Servizi sicurezza aggiuntivi rispetto alla conduzione**, come descritti al paragrafo 5.5 e successivi del Capitolato Speciale d’Appalto;
 - e) **Servizi di gestione licenze** come descritti al paragrafo 5.6 del Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Il dimensionamento dei servizi riflette quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto al paragrafo 7.
3. Il Fornitore prende atto che l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie, ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practice, indicati nell’Offerta e nell’Offerta e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nel Contratto, come risultanti dall’offerta migliorativa eventualmente presentata dal Fornitore nell’Offerta e dettagliati negli specifici Piani di Lavoro che saranno sottoposti all’approvazione dell’Amministrazione Contraente.
4. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Contraente, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà dell’Amministrazione Contraente. Ne consegue che il Fornitore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Contraente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l’efficienza e l’efficacia rappresentate nell’Offerta anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di sviluppo, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo.
5. Il Fornitore si impegna, inoltre, a trasferire gratuitamente all’Amministrazione Contraente, o a terzi



REGIONE DEL VENETO

da essa designati, il know-how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste dell'Amministrazione Contraente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

6. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dal Fornitore: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi richiesti, siano migliorati dall'Offerta, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara per l'affidamento. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Speciale d'Appalto, comprensivo delle relative Appendici.
7. Le attività relative ai servizi indicati al precedente comma 1 saranno organizzate secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto.
8. Il Fornitore prende atto ed accetta che l'Amministrazione Contraente attiverà i predetti servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
9. Il Fornitore prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro (Piano dei Servizi).
10. A seconda della tipologia dei servizi, gli stessi potranno essere eseguiti presso la sede dell'Amministrazione Contraente o presso la sede del medesimo Fornitore, come meglio indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto. È designato quale Responsabile unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il dott. Idelfo Borgo.

ARTICOLO 3 – DURATA

La durata del Contratto è pari a 48 mesi.

Il Contratto spiega i suoi effetti dalla data della di sottoscrizione, ovvero dalla diversa data indicata in sede di sottoscrizione del Contratto tra le parti, così come meglio descritto al paragrafo n. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 4 - PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. L'Amministrazione Contraente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del Contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto. Restano inoltre di proprietà dell'Amministrazione Contraente gli eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dal Fornitore per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell'Offerta e dei sistemi realizzati in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 2, comma 4. Su richiesta dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore si obbliga espressamente a fornire tutta la documentazione ed il materiale necessario per il trasferimento della proprietà e/o delle licenze



REGIONE DEL VENETO

d'uso.

2. L'Amministrazione Contraente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione Contraente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione Contraente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione Contraente in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Contraente che ne potrà disporre liberamente.
5. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Fornitore nell'esecuzione del Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione Contraente.
6. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione Contraente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. Per ogni prodotto/fase/attività/obiettivo positivamente rilasciato, il Fornitore è tenuto a garantire, su chiamata dell'Amministrazione Contraente o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del Contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Contraente, nei tempi e nei modi indicati nel Disciplinare. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione Contraente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione Contraente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione Contraente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da parte dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il Contratto.

ARTICOLO 6 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE



REGIONE DEL VENETO

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione Contraente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, il Fornitore manleverà e terrà indenne l'Amministrazione Contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione Contraente.
3. L'Amministrazione Contraente si obbliga ad informare prontamente per scritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Amministrazione Contraente riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Amministrazione Contraente.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 7 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto all'Amministrazione Contraente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dall'Amministrazione Contraente costituirà grave inadempimento contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. Il Fornitore garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del Contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amministrazione Contraente restare estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici.
3. Il Fornitore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici ed ottici da impiegare negli ambienti dell'Amministrazione Contraente alle verifiche che l'Amministrazione Contraente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione Contraente di risolvere il Contratto, il Fornitore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 8 - DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. Il Fornitore prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 2 la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Il Fornitore prende atto che, fermo il rispetto del precedente articolo 2 del Contratto, l'Amministrazione Contraente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione al



REGIONE DEL VENETO

Fornitore e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 17 “Corrispettivo”, comma 1, del Contratto.

ARTICOLO 9 – PIANIFICAZIONE

Il Fornitore si obbliga a consegnare: il Piano dei servizi, il Piano della Qualità, il Piano di Comunicazione, Piano di Subentro, Piano di Trasferimento, nei tempi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, pena l'applicazione delle penali.

ARTICOLO 10 – SUBAPPALTO

Il subappalto è esercitato secondo quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dal Capitolato d'Oneri.

ARTICOLO 11 - RISORSE IMPIEGATE

1. Il Fornitore dovrà indicare, prima dell'inizio delle attività, tra le proprie risorse, un Responsabile della fornitura, al quale l'Amministrazione Contraente, nelle persone del proprio Responsabile del procedimento e del Direttore dell'esecuzione, può fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. Il Fornitore si impegna nei tempi e nelle modalità indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto a consegnare i curricula dei referenti e delle figure professionali migliorate in Offerta Tecnica con le certificazioni richieste e/o offerte nel rispetto dei termini previsti nel Disciplinare. Il Fornitore si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del Contratto, ove l'Amministrazione Contraente ne faccia richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nell'Offerta.
3. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo, il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione Contraente comunicandole la motivazione e consegnandole, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta.
5. Ove l'Amministrazione Contraente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro 5 (cinque) giorni lavorativi a partire dalla predetta comunicazione.
6. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
7. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell'Amministrazione Contraente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale secondo i tempi e le modalità previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.
8. Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria



REGIONE DEL VENETO

preventiva valutazione e autorizzazione dell'Amministrazione Contraente, quest'ultima si riserva di applicare la penale di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

9. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione Contraente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.
10. Il Fornitore si obbliga a fornire nel Piano dei Servizi (piano di lavoro) la dichiarazione delle risorse con le certificazioni richieste per lo svolgimento dei servizi, nonché eventualmente offerte dal Fornitore nell'Offerta, con l'evidenza dei profili professionali associati e dei servizi/attività a cui sono dedicati.
11. Il Fornitore garantisce e manleva l'Amministrazione Contraente da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell'esecuzione delle attività ad essa affidate.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti comma, l'Amministrazione Contraente, ferma restando l'applicazione degli indicatori di qualità previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, si riserva il diritto al risarcimento del danno ed ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ARTICOLO 12 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi dovranno essere realizzati ed implementati secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto, o altrimenti concordate con l'Amministrazione Contraente e avviati, secondo la tempistica prevista, ed eventualmente concordata, nella fase di start – up, pena l'applicazione delle penali.
2. I servizi dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte dell'Amministrazione Contraente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale carico alla tempestiva eliminazione delle medesime, nei modi e nei tempi previsti nel Capitolato speciale d'appalto.
4. Il Fornitore prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto o, altrimenti, concordati con l'Amministrazione Contraente, equivale a mancata consegna.
5. Le implementazioni e migliorie indicate nell'offerta tecnica sono comprese nell'offerta economica in sede di gara

ARTICOLO 13 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di Contratto l'Amministrazione Contraente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto, nei servizi erogati, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nelle relative Appendici.
2. Tali verifiche verranno avviate per tutti i servizi secondo i tempi e le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dall'Amministrazione Contraente. La verifica di conformità verrà conclusa entro il termine



REGIONE DEL VENETO

di 30 giorni.

4. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
5. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del Contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte dell'Amministrazione Contraente.
7. Le verifiche, in corso di esecuzione del Contratto, verranno ripetute per ogni prestazione con cadenza almeno trimestrale. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte dell'Amministrazione Contraente.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l'Amministrazione Contraente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal Disciplinare o dal momento in cui l'Amministrazione Contraente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
10. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Contraente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Disciplinare o di quelli migliorativi offerti.
11. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, l'Amministrazione Contraente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'articolo "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
12. L'Amministrazione Contraente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
13. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
14. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, l'Amministrazione Contraente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto dal Codice.
15. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
16. Su richiesta dell'Impresa, l'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del Contratto.

ARTICOLO – 14 CAUZIONE



REGIONE DEL VENETO

1. Come previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la sottoscrizione del Contratto, a garanzia degli obblighi nello stesso assunto, il Fornitore dovrà costituire, a favore di Regione del Veneto un deposito cauzionale di importo pari al 10% dell'importo massimo contrattuale (al netto di IVA e ulteriori oneri fiscali), secondo le modalità stabilite dall'articolo 106. Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
2. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto. Essa si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c. nascenti dall'esecuzione del Contratto.
3. In caso di risoluzione del presente Contratto, la cauzione definitiva verrà trattenuta da Regione del Veneto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 16, avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato e inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto stesso. Pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di Regione del Veneto verso l'Appaltatore a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
7. La garanzia deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del c.c.; l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Regione del Veneto. Con tale ultima clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta di Regione del Veneto, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del Fornitore ovvero di terzi aventi causa.
8. La garanzia sarà svincolata ai sensi dell'art. 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare il Contratto risolto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

ARTICOLO 15 - MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE EN ISO 9001

1. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione Contraente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e comunque secondo le indicazioni di Agid (circolare 1/2021 - Monitoraggio dei contratti ICT).
2. Il Fornitore s'impegna a inviare tempestivamente all'Amministrazione Contraente la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. Il Fornitore, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. Il Fornitore si impegna a permettere l'accesso, all'Amministrazione Contraente e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del



REGIONE DEL VENETO

proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al Contratto, che è onere del Fornitore stesso predisporre.

5. Il Fornitore si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dall'Amministrazione Contraente, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **UNI EN ISO 19011:2012**, secondo le modalità definite nel Disciplinare.

ARTICOLO 16 – PENALI

L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale, nell'Appendice I allo stesso, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito nel Capitolato d'Oneri all'art. 17.

ARTICOLO 17 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento definito nella documentazione relativa all'Appalto, è pari a € _____, ____ <eventuale> suddiviso come riportato nell'offerta economica di dettaglio.

I corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto sono determinati in ragione dei prezzi unitari riportati nell'Offerta Economica relativa all'Appalto.

Tali corrispettivi saranno oggetto di revisione dei prezzi in coerenza con quanto disposto nel Capitolato d'Oneri.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ferme restando le previsioni relative ai casi di revisione dei prezzi espressamente disciplinate nel Disciplinare d'Oneri.

Tali corrispettivi sono dovuti dall'Amministrazione Contraente al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione del Servizio", successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della singola prestazione.

Al presente Contratto esecutivo non si applica l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125 del Codice.

Per la determinazione dei corrispettivi dei servizi si rinvia a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 18 – FATTURAZIONE

1. La fatturazione relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto viene emessa ed inviata dal fornitore con le scadenze di seguito indicate:
 - a) **a cadenza trimestrale** successivamente al periodo di riferimento, per i servizi remunerati a **Canone posticipato** - riferimento 7.1 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b) **a cadenza trimestrale** successivamente al periodo di riferimento, per i servizi remunerati a **Consumo** - riferimento 7.1 del Capitolato Speciale d'Appalto - sulla base del numero di



REGIONE DEL VENETO

- giorno/persona o numero di ore/persona erogati per figura professionale, come da rendicontazioni mensili approvate dall'Amministrazione;
- c) **a cadenza trimestrale** successivamente al periodo di riferimento, per i servizi remunerati a **Consumo** - riferimento 7.1. del Capitolato Speciale d'Appalto - sulla base del numero di ticket gestiti al 1° livello, inoltrati al 2° livello, ore di reperibilità SPOC e ore di extra orario SPOC, come da rendicontazioni mensili approvate dall'Amministrazione;
- d) **a cadenza trimestrale** successivamente al periodo di riferimento, per i servizi remunerati a **Canone posticipato per Quantità Gestita** - riferimento 7.1 del Capitolato Speciale d'Appalto - sulla base delle Quantità gestite e rendicontate nel rendiconto mensile;
2. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (art. 11, comma 6 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i).
 3. L'aggiudicatario dovrà presentare per i servizi resi una fattura elettronica dettagliata in voci per i servizi resi, cumulativa dei corrispettivi dovuti per ogni specifico servizio erogato, nonché una relazione (rapporto bimestrale) inerente i servizi erogati nel periodo di riferimento.
 4. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ciascun componente, relativamente ai servizi dallo stesso svolti, corrispondenti alla ripartizione delle attività, emetterà le relative fatture elettroniche. La Stazione Appaltante - in virtù del mandato speciale con rappresentanza dell'impresa mandataria - si relazionerà solo con quest'ultima, restando estranea ai rapporti intercorrenti tra i soggetti componenti il raggruppamento.
 5. Conseguentemente i pagamenti verranno effettuati esclusivamente a favore della capogruppo, pur se in presenza di fatturazioni separate dei singoli associati.
 6. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla Stazione Appaltante a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa dall'aggiudicatario solo successivamente all'adozione della verifica funzionale ed è in ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini.
 7. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del c.c..
 8. Si fa presente che dovrà essere utilizzata la fatturazione elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013. Per il Contratto in essere, il Codice Univoco Ufficio da indicare nelle fatture indirizzate a questa struttura è il seguente: **K4G5WB**.
 9. La Stazione Appaltante procederà al pagamento del corrispettivo in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge del 04/08/06, n. 248. Verranno inoltre applicate le nuove regole di contabilità introdotte dal D.Lgs. n. 118/11 in vigore dal 01/01/15. Il pagamento è in ogni caso subordinato alla verifica delle fatture, nonché al regolare svolgimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale nel rispetto della normativa vigente. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 09/10/2002, così come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 09/11/2012.
 10. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società/delle Società che costituiscono il Raggruppamento attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all'autorità competente al ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il



REGIONE DEL VENETO

pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dal DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Nel suddetto caso, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti della Società/Società che costituiscono il Raggruppamento o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi impiegati nell'esecuzione dell'appalto, la Stazione Appaltante applicherà quanto previsto dall'art. 11, sesto comma, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
12. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.
13. L'aggiudicatario sarà tenuto al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. pena la risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 19 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA E PROFESSIONALE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel Capitolato d'Oneri.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il Contratto potrà essere risolto di diritto, con conseguente escussione della cauzione di cui al precedente articolo 14 "Cauzione" e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 20 – RISOLUZIONE E RECESSO

Regione del Veneto avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. e, previa comunicazione al Fornitore da effettuarsi a mezzo PEC, potrà risolvere di diritto il Contratto nei seguenti casi:

- a. perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dall'Amministrazione Contraente al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione al Fornitore;
- b. frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione della cauzione definitiva;
- c. sopravvenienza di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023;
- d. violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento;
- e. applicazione di penali per un ammontare complessivo pari al 10% dell'importo del Contratto;



REGIONE DEL VENETO

- f. accertamento della sussistenza di un motivo di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 già presente al momento dell'aggiudicazione dell'appalto;
- g. cessione o subappalto non autorizzati mancato rispetto delle norme sulla garanzia definitiva;
- h. mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
- i. violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza;
- j. violazione degli obblighi derivanti dal protocollo di legalità;
- k. sospensione del servizio;
- l. violazione delle norme in tema di variazioni soggettive;
- m. altri casi previsti dal presente documento e nei restanti atti di gara.

In materia di recesso trova applicazione l'art. 123 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.

Con la risoluzione e il recesso sorge in capo a Regione del Veneto il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno al Fornitore inadempiente. In ogni caso di risoluzione e recesso, oltre all'applicazione della penale, potrà pertanto essere addebitato al Fornitore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei servizi oggetto del Contratto da un diverso operatore economico, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Al Fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal Contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dalla cauzione definitiva mediante incameramento della medesima e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.

Nel caso di minor spesa nulla spetta al Fornitore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del Contratto

ARTICOLO 21 – FORZA MAGGIORE

1. Nessuna delle Parti sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
2. Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione Contraente, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
3. L'Amministrazione Contraente si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

ARTICOLO 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È espressamente vietato cedere il Contratto, a qualunque titolo, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Contraente.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).



REGIONE DEL VENETO

ARTICOLO 23 - CESSIONE DEI CREDITI

Al fine di garantire il rispetto da parte del Committente dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, considerati i numerosi complessi adempimenti connessi con la gestione del ciclo passivo ed il notevole aggravio amministrativo conseguente alla cessione dei crediti e valutata la necessità del Committente di avere un unico esclusivo interlocutore responsabile dell'esecuzione contrattuale e delle relative obbligazioni, la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente atto è da intendersi non ammessa.

ARTICOLO 24 - VARIAZIONI SOGGETTIVE

Nel caso il Fornitore dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente. In tal caso si applicherà la disciplina dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Amministrazione Committente potrà risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) ed incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente ulteriore danno subito.

Qualora per ragioni commerciali nel corso del periodo di validità contrattuale il Fornitore non si trovi più ad essere titolare della eventuale esclusiva commerciale, anche solo di distribuzione o rivendita, del bene a suo tempo offerto, la medesima sarà tenuta a comunicare a Regione del Veneto l'avvenuta variazione unitamente ad indicazione della ditta subentrata in grado di offrire il medesimo prodotto. La ditta potrà, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera d del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., subentrare nella fornitura solo a condizione del possesso dei requisiti utili per la sostenibilità dell'appalto pubblico, nonché dell'accettazione di tutte le clausole contenute nel presente Contratto e della conferma, o miglioria, del prezzo unitario già praticato. L'indisponibilità a praticare le sopra riportate condizioni potrà comportare la risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 25 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi descritti dovranno essere registrati dall'Appaltatore, subappaltatori e subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dal comma 3 dell'articolo 3 della medesima Legge 136/2010.

Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice CIG relativo alla gara.

La fattura ed ogni richiesta di pagamento alla Direzione ICT, Agenda Digitale SOS Affidamento Servizi e forniture ICT dovranno riportare il codice sopraindicato e l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico.

L'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria dovranno comunicare alla Direzione ICT, Agenda Digitale SOS Affidamento Servizi e forniture ICT, prima della stipula del Contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

L'Appaltatore assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010.

Lo stesso si impegna a dare immediata comunicazione alla Direzione ICT, Agenda Digitale SOS Affidamento Servizi e forniture ICT ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di



REGIONE DEL VENETO

Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della Legge 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 26 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE DEL VENETO

1. Al presente affidamento si applicano, inoltre, tutte le clausole pattizie del Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 17 settembre 2019 dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto con gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto, UPI e ANCI Veneto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 951 del 2 luglio 2019 e sue successive modifiche e/o integrazioni o aggiornamenti, con riferimento, in particolare, alle clausole di cui all'allegato "B" della DGR n. 1822/2020, accessibile dal link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>, protocollo di legalità che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e accettare e da considerarsi parti integrante e sostanziale del presente Contratto sebbene ad esso non allegato materialmente.
2. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto", adottato con DGR n. 38/2014 e approvato con DGR n. 1939/2014, disponibile al seguente link:
<https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=284742>
3. Il _____ nella sua sopra citata qualità, dichiara che il fornitore non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle stesse, nell'ultimo triennio.
4. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del Contratto, si impegna ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001.
5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare



REGIONE DEL VENETO

che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

3. Le finalità del trattamento sono quelle strettamente necessarie per l'adempimento del Contratto ed in particolare, in relazione alle tipologie di servizio previste dallo stesso che prevedono in favore dell'Amministrazione Contraente da parte del Fornitore i servizi così come indicati all'art. 2 del presente atto.

Il Responsabile provvederà al trattamento dei dati con logiche e modalità strettamente ed esclusivamente correlate alle finalità di diligente e regolare esecuzione del contratto, per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità connesse, garantendo il pieno rispetto delle istruzioni ricevute, contenute nel presente atto.

4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono:
- dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.);
 - dati personali appartenenti a categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 GDPR (dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o l'appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici, dati relativi alla salute);
 - Dati personali relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR
5. Le categorie di interessati sono:
- Dipendenti di RV;
 - Dipendenti di altri Enti/Amministrazioni pubbliche che utilizzano applicazioni di RV;
 - Fornitori di RV;
 - Cittadini italiani fruitori dei servizi messi a disposizione da RV e gestiti dal Responsabile; tra questi possono essere presenti soggetti considerati vulnerabili quali ad esempio i minori.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
- rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; sono altresì considerate istruzioni documentate le prescrizioni previste dal Contratto, dagli eventuali suoi allegati, le "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" e le "Linee guida per lo sviluppo del software sicuro" pubblicate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), quando applicabili, e ogni altra eventuale comunicazione scritta del Titolare concernente le modalità di trattamento dei dati da parte del Responsabile; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche



REGIONE DEL VENETO

ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).

f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

8. (Autorizzazione specifica) Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.

9. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l'Amministrazione Contraente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.



REGIONE DEL VENETO

Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

10. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
11. Il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore, di eventuali violazioni (cd. "data breach") di dati personali dopo esserne venuto a conoscenza. Rientra comunque nella discrezionalità del Titolare delegare al Responsabile di notificare, per suo conto, all'autorità di controllo competente (il Garante per la protezione dei dati personali), le eventuali violazioni. La notifica dovrà avere il contenuto previsto dall'art. 33, co. 2, GDPR. È possibile, inoltre, che il Titolare richieda al Responsabile di comunicare la violazione dei dati personali alle persone interessate da tale violazione, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 34 GDPR;
12. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
13. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione Contraente applicherà la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia



REGIONE DEL VENETO

- designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
15. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
 16. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
 17. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
 18. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. L'Amministrazione Contraente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
 19. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
 20. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
 21. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzione del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
 22. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ARTICOLO 28 - CLAUSOLA FINALE

1. Il Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle



REGIONE DEL VENETO

clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissiono o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

ARTICOLO 29 - DOMICILIO DEL FORNITORE E COMUNICAZIONI

Ogni modifica al presente Contratto dovrà essere apportata dalle Parti esclusivamente per iscritto.

Ogni comunicazione o notificazione inerente al presente Contratto sarà effettuata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata all'indirizzo indicato in epigrafe.

ARTICOLO 30 - FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie relative all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione e alla risoluzione del presente Contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia. È esclusa ogni competenza arbitrale. Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana

ARTICOLO 31 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il presente Contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica ai sensi del D.Lgs. 36/2023, redatta in unica copia.

Il presente Contratto è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Venezia lì

L'Amministrazione Contraente

Il Fornitore

Il sottoscritto _____, in qualità di Legale Rappresentante/Procuratore del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 - Oggetto

Articolo 3 - Durata

Articolo 4 - Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere

Articolo 5 - Obblighi di riservatezza

Articolo 6 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 7 - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 8 - Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 9 - Pianificazione



REGIONE DEL VENETO

- Articolo 10 - Subappalto
- Articolo 11 - Risorse impiegate
- Articolo 12 - Implementazione dei servizi
- Articolo 13 - Verifica di conformità
- Articolo 15 - Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001
- Articolo 16 - Penali
- Articolo 17 - Corrispettivo
- Articolo 18 - Fatturazione
- Articolo 19 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale
- Articolo 20 - Risoluzione e Recesso
- Articolo 21 - Forza Maggiore
- Articolo 22 - Cessione del Contratto
- Articolo 23 - Cessione Crediti
- Articolo 24 - Variazione Soggettive
- Articolo 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Articolo 26 - Protocollo di legalità - Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto
- Articolo 27 - Trattamento dei dati personali
- Articolo 28 - Clausola Finale
- Articolo 29 - Domicilio del Fornitore
- Articolo 30 - Foro esclusivo

Il Fornitore
